

CONDIZIONI GENERALI DEL FINANZIAMENTO

ART. 1 – PREAMBOLO – DEFINIZIONI

1.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i finanziamenti finalizzati all'acquisto di autoveicoli e/o servizi destinati alla fidelizzazione dei clienti, anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, erogati dalla Toyota Financial Services (UK) PLC, sede secondaria di Roma ("TFS"), con uffici in Via Umberto Saba n. 11, intermediario finanziario soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, dell'UIF (con sede in Roma, Via Nazionale n. 91) e dell'ISVAP (con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21).

1.2 Il richiedente il finanziamento ("Richiedente"), il firmatario della dichiarazione di adesione alla polizza ("Assicurato"), il concessionario autorizzato ("Venditore") e l'autoveicolo il cui acquisto è finanziato ("Autoveicolo") sono identificati nella prima pagina del presente modulo ("PAG. 1") che costituisce parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

2.1 La richiesta di finanziamento costituisce proposta.

2.2 La TFS si riserva il diritto di accettare o rifiutare la suddetta richiesta a sua discrezione. La TFS comunica al Richiedente l'eventuale accettazione della richiesta di finanziamento per iscritto (o attraverso altro canale di comunicazione ad esso equiparato).

Il Richiedente delega sin d'ora la TFS, una volta comunicata l'accettazione della proposta, ad erogare il finanziamento mediante versamento o accredito al Venditore di una somma pari alla quota di prezzo finanziata o di parte di essa, come indicato nella PAG. 1.

Il finanziamento dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto dell'Autoveicolo e beni e/o servizi accessori.

2.3 Non possono essere opposte alla TFS le eccezioni relative al rapporto di compravendita intercorso tra il Venditore ed il Richiedente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Venditore ed alla consegna dell'Autoveicolo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5.4. Ogni controversia in merito dovrà essere risolta tra il Richiedente ed il Venditore, ferme ed impregiudicate le obbligazioni assunte dal primo nei confronti della TFS.

2.4 Nel caso di co-intestazione dell'Autoveicolo a coniugi, entrambi assumono solidalmente ed illimitatamente le obbligazioni derivanti dal finanziamento, con espressa rinuncia, in deroga al disposto dell'art. 190 Cod. Civ., alla sussidiarietà ed alla divisione della responsabilità dei beni personali.

2.5 Il Richiedente ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento del rapporto, senza spese, una tabella di ammortamento che comprenda: a) gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento; b) il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico; c) gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE, DEI COOBBLIGATI E DEI GARANTI

3.1 Il Richiedente ed i coobbligati si obbligano solidalmente fino al totale rimborso di quanto dovuto alla TFS:

- a) a comunicare alla TFS, a mezzo lettera raccomandata a.r., ogni variazione temporanea o definitiva del loro domicilio e residenza;
- b) a non vendere, alienare, permutare, donare l'Autoveicolo, ovvero a consentire la costituzione di diritti sullo stesso;
- c) a non adibire l'Autoveicolo ad uso diverso da quello indicato nel contratto di compravendita o nel libretto di circolazione;
- d) a curare la manutenzione dell'Autoveicolo secondo le prescrizioni del fabbricante e del Venditore ed usando, in caso di riparazioni, esclusivamente ricambi originali;
- e) a comunicare entro 48 ore alla TFS, con lettera raccomandata a.r.:
 - la distruzione, il danneggiamento, il furto, l'incendio o qualsiasi sinistro subito dall'Autoveicolo, presentando in ogni caso tempestiva denuncia alle autorità competenti ed alla compagnia assicuratrice;
 - il pignoramento, la requisizione, il sequestro, il fermo, la confisca, come pure qualsiasi atto esecutivo, conservativo o cautelare interessante l'Autoveicolo ed ogni altro atto o fatto che determini l'indisponibilità anche temporanea dello stesso o la diminuzione delle garanzie prestate, fornendo ogni necessaria indicazione in merito;
- f) a corrispondere qualsiasi imposta o tributo relativo al finanziamento;
- g) ad informare la TFS della eventuale ritardata o mancata consegna dell'Autoveicolo;
- h) a porre l'Autoveicolo a disposizione della TFS presso il proprio domicilio o presso qualsiasi altro luogo indicato dalla TFS, in caso di mancato pagamento, per i provvedimenti di cui al R.D.L. 15.3.1927 n. 436, ove sia stato iscritto privilegio in favore della TFS.

3.2 L'eventuale garante si obbliga a comunicare immediatamente alla TFS, a mezzo lettera raccomandata a.r., ogni variazione temporanea o definitiva del suo domicilio e/o residenza.

ART. 4 – PAGAMENTI - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO – PENALITA'

4.1 Il rimborso delle singole rate di finanziamento, comprensive di capitale ed interessi, così come determinate nella PAG. 1, deve essere effettuato entro le scadenze prestabilite e senza necessità di preavviso, secondo le modalità concordate con TFS; l'eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all'approvazione di TFS. Per ogni pagamento effettuato sarà addebitata la somma massima di Euro 3,50 per spese di incasso.

Per essere ritenuto liberatorio, qualsiasi pagamento dovrà essere effettuato direttamente ed unicamente alla TFS. Il Richiedente non potrà in alcun caso effettuare pagamenti al Venditore. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla TFS. La prima rata sarà maggiorata dell'imposta di bollo vigente.

4.2 I pagamenti si considereranno effettuati alla data del versamento nel caso di utilizzo di conto corrente postale, a cinque giorni dalla data di ricezione in caso di utilizzo di assegni (salvo buon fine), e alla data dell'accredito o ricevimento in ogni altro caso.

4.3 Il Richiedente sarà tenuto ad effettuare i pagamenti alle scadenze previste anche in caso di danneggiamento, pignoramento, requisizione, sequestro penale, fermo, confisca o di qualsiasi atto od azione esecutiva sull'Autoveicolo. Nel caso di furto, distruzione o perdita dell'Autoveicolo, i pagamenti saranno dovuti fino alla definizione della relativa pratica assicurativa.

4.4 In deroga all'art. 1180 c.c. TFS si riserva di decidere se accettare o meno eventuali pagamenti eseguiti da parte di soggetti diversi dall'eventuale garante; tale disposizione non si applica in caso di campagne promozionali organizzate dalla TFS che prevedano l'espromissione di un terzo designato dalla TFS medesima e la liberatoria del Cliente ai sensi dell'art. 1272 c.c.

La TFS si riserva la facoltà, in espressa deroga all'art. 1193 Cod. Civ., di imputare i pagamenti effettuati dal Richiedente o da terzi a suo vantaggio ad eventuali altri crediti scaduti ed esigibili vantati nei confronti dello stesso, anche se di data posteriore al credito in oggetto ed indipendentemente dalla loro onerosità o dalle eventuali garanzie che li assistono.

4.5 In caso di ritardo nel pagamento delle rate rispetto alle scadenze il Richiedente è tenuto, fatto salvo quanto previsto nell'Articolo 8, a corrispondere a TFS gli interessi di mora nella misura pari al tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti della soglia usuraria, applicato pro rata su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo fino al saldo effettivo. Gli interessi verranno conteggiati su ogni rata per ciascun mese di ritardo, senza necessità di diffida o di costituzione in mora. Ai sensi del Codice Deontologico sulla Privacy, il mancato pagamento potrà essere segnalato ai Sistemi di Informazione Creditizia elencati nella Informativa sulla Privacy.

4.6 La TFS si riserva la facoltà di addebitare al Richiedente moroso i costi sostenuti per eventuali solleciti di pagamento nella misura forfetaria del 15% di ogni importo dovuto e con un minimo di euro 10,00 per ogni sollecito.

4.7 La TFS si riserva la facoltà di addebitare al Richiedente e agli eventuali coobbligati/garanti la somma di € 5,00 per ogni comunicazione annuale periodica; in particolare, la TFS invierà periodicamente al Richiedente in ottemperanza alla normativa vigente in tema di trasparenza delle operazioni di finanziamento rateale, un estratto conto che, tra l'altro, riepilogherà i movimenti di prelevamento e versamento; l'estratto conto sarà maggiorato dell'imposta di bollo e s'intenderà approvato se non contestato entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

4.8 La TFS si riserva altresì la facoltà di escludere il rifinanziamento della Rata Finale ai sensi del successivo art. 15 delle Condizioni Generali di Finanziamento in caso di insoluti del Cliente, anche se successivamente sanati, con un preavviso scritto da inviarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza della Rata Finale.

ART. 5 – DIRITTO DI RECESSO

5.1 Ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico Bancario, il Richiedente avrà il diritto di recedere senza penali e senza dover indicare il motivo inviando, entro quattordici giorni successivi alla data di perfezionamento del contratto, una comunicazione in tal senso con lettera raccomandata a.r., da inoltrare presso la sede TFS.

5.2 La suddetta comunicazione potrà essere inviata anche a mezzo telegramma o fax, purché ne sia data conferma nelle 48 ore successive a mezzo lettera raccomandata a.r..

5.3 Entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dall'art. 5.1, il Richiedente è tenuto a restituire alla TFS il capitale e a pagare gli interessi maturati sino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Il Richiedente è tenuto inoltre a rimborsare a TFS le somme non ripetibili corrisposte alla pubblica amministrazione.

5.4 In caso di inadempimento da parte del Venditore, il Richiedente ha diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento dopo aver effettuato la costituzione in mora del Venditore medesimo, se con riferimento al contratto di compravendita del veicolo ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. In tal caso TFS è tenuta a rimborsare al Richiedente quanto versato, fatto salvo il diritto di ripetere detto importo nei confronti del Venditore.

5.5 Prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U.B., il Richiedente ha il diritto di ottenere da TFS chiarimenti sulla natura del contratto proposto, aventi ad oggetto:

- a) la documentazione precontrattuale fornitagli;
- b) le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;
- c) gli effetti che possono derivare dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.

Tali chiarimenti potranno essere ottenuti contattando telefonicamente o per iscritto la TFS, ovvero consultando la sezione Trasparenza del sito www.toyota-fs.it.

ART. 6 – GARANZIE

6.1 La concessione del finanziamento potrà essere subordinata da TFS:

- a) all'iscrizione sull'Autoveicolo di ipoteca legale a favore della TFS, ai sensi del R.D.L. 15-3-1927 n. 436 e del R.D. 29-7-1927 n. 1814; gli oneri, presenti e futuri, relativi all'iscrizione ed alla cancellazione dell'ipoteca saranno a totale ed esclusivo carico del Richiedente;
- b) al rilascio di procura notarile e certificato di proprietà dell'Autoveicolo per l'iscrizione, in favore della TFS, nel momento in cui la stessa lo riterrà opportuno, di ipoteca sull'Autoveicolo medesimo, per l'importo corrispondente al totale finanziato maggiorato degli interessi, di eventuali spese giudiziarie di mora, di oneri presenti e futuri, relativi all'iscrizione ed alla cancellazione dell'ipoteca saranno a totale ed esclusivo carico del Richiedente;
- c) al rilascio di garanzie e/o fidejussioni da parte di terzi;
- d) al rilascio all'ordine della TFS di effetti cambiari a vista con data di scadenza pari a quella del contratto di finanziamento, ivi compreso l'eventuale periodo del rifinanziamento della Rata Finale, e di importo pari al totale finanziato maggiorato degli interessi, a firma del Richiedente o di eventuali cointestatari e garanti. Il termine di tali effetti si intende in ogni caso prolungato fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata di rimborso del finanziamento ex art. 39 R.D. 14-12-1933 n. 1669.

Gli effetti devono intendersi rilasciati a garanzia del finanziamento e di ogni altra obbligazione derivante da crediti vantati dalla TFS nei confronti del Richiedente.

6.2 La TFS è autorizzata:

- a) a presentare tali effetti all'incasso al verificarsi di uno degli eventi riportati nel successivo Articolo 8;
- b) a distruggere gli effetti a garanzia nei sei mesi successivi alla totale estinzione del debito, qualora non ne sia esplicitamente richiesta la restituzione.

ART. 7 – ASSICURAZIONI

7.1 L'Autoveicolo dovrà essere assicurato con primaria compagnia di assicurazione, a cura e spese del Richiedente e per l'intera durata del finanziamento, contro i rischi di R.C.A. per massimali non inferiori ai minimi di legge.

Al Richiedente potrà essere richiesta altresì la stipula di una polizza a copertura del rischio "Furto ed Incendio" per un valore non inferiore al prezzo di acquisto e con clausola di vincolo degli indennizzi a favore esclusivo della TFS.

Il Richiedente è tenuto a reperire personalmente la polizza assicurativa, salvo che abbia esercitato la facoltà prevista dal presente articolo mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nella PAG. 1, ove previsto nel piano di finanziamento. Copia della polizza dovrà essere trasmessa a TFS entro 30 giorni dall'acquisto dell'Autoveicolo.

7.2 Il Richiedente potrà chiedere, alla prima scadenza dell'annualità e previo consenso della TFS, la riduzione del valore assicurato per furto ed incendio, ad un ammontare non inferiore al valore commerciale dell'Autoveicolo.

7.3 In caso di danneggiamento dell'Autoveicolo la TFS potrà consentire il pagamento dell'indennizzo direttamente al Richiedente, solo se questi sarà in regola con il pagamento delle rate e solo dopo aver constatato l'avvenuta riparazione dell'Autoveicolo ed il pagamento della relativa fattura. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste dal Regolamento Isvap n. 5/2006 e dal Regolamento Isvap n. 35/2010.

7.4 In caso di distruzione o furto totale dell'Autoveicolo, il Richiedente è tenuto a proseguire nel pagamento delle rate di rimborso fino all'avvenuto risarcimento da parte della compagnia assicuratrice. La TFS provvederà a versare al Richiedente l'indennizzo liquidato dalla compagnia assicuratrice eccedente l'importo del debito residuo. Qualora l'indennizzo non fosse sufficiente a saldare il debito residuo del Richiedente verso la TFS, il Richiedente sarà tenuto all'immediato versamento della differenza in favore della TFS. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste dal Regolamento Isvap n. 5/2006 e dal Regolamento Isvap n. 35/2010.

7.5 Il Richiedente dovrà immediatamente comunicare alla TFS eventuali sospensioni, anche temporanee, delle coperture assicurative e procedere all'immediato ripristino. La TFS potrà versare i premi non pagati o stipulare un nuovo contratto di assicurazione anche con altra compagnia, con diritto di rivalsa nei confronti del Richiedente.

I) Opzione Polizza "Auto Security":

È facoltà del Richiedente, da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione della Richiesta, di cui alla PAG. 1, stipulare, tramite la TFS – cui il Richiedente conferisce idoneo mandato, in caso di esercizio della suddetta facoltà, mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nella PAG. 1 ove previsto nel piano di finanziamento – una polizza assicurativa a titolo oneroso relativa ai rischi di incendio e furto. Il premio d'assicurazione viene calcolato sulla base del prezzo del

veicolo (IVA compresa), sarà anticipato dalla TFS alla compagnia assicuratrice prescelta e rimborsato dal Richiedente alla TFS unitamente alle rate di rimborso del finanziamento, escluso l'eventuale periodo del rifinanziamento della Rata Finale.

Il Richiedente dichiara espressamente di aver preso visione delle condizioni generali di assicurazione presso il Venditore, di averne ricevuto copia e di accettarle integralmente.

In caso di furto, il Richiedente sarà obbligato al pagamento, in favore della TFS, del premio assicurativo fino alla scadenza annuale della polizza, oltre alle imposte e alle spese amministrative necessarie per l'attivazione della copertura.

In caso di estinzione del contratto di finanziamento la copertura assicurativa suddetta si interromperà e la TFS sarà tenuta a rimborsare al Richiedente la quota relativa al periodo non goduto, dedotte le imposte e le spese amministrative per l'attivazione della copertura.

In caso di risoluzione del contratto di finanziamento, per qualsivoglia motivo, la copertura assicurativa suddetta si interromperà e la TFS sarà tenuta a rimborsare al Richiedente la quota relativa al periodo non goduto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010, dedotte le imposte e le spese amministrative necessarie per l'attivazione della copertura. Su istanza del Richiedente, la copertura assicurativa viene fornita sino alla scadenza originaria a favore del nuovo beneficiario designato.

In caso di sottoscrizione del contratto c.d. "Minimax" la copertura assicurativa si interromperà alla scadenza del finanziamento e non sarà ulteriormente estesa anche nel caso in cui il Richiedente ottenga l'ulteriore rifinanziamento della Rata Finale. Nel caso in cui, invece, il Richiedente chieda una dilazione del pagamento della Rata Finale, la copertura assicurativa sarà prolungata per il periodo corrispondente alla dilazione così concessa.

Per quanto non specificamente riportato nelle presenti condizioni generali di finanziamento, si fa espresso rinvio alle condizioni generali di assicurazione allegate.

II) Opzione Polizza "Self Security":

L'Assicurato che non superi il 69° anno di età alla fine del finanziamento, escluso l'eventuale periodo del rifinanziamento, può aderire, mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nella PAG. 1 ove previsto nel piano di finanziamento, all'opzione assicurazione sulla vita, invalidità temporanea o permanente - dovute a infortunio e/o malattia - e/o perdita del posto di lavoro, relativa alla polizza stipulata dalla TFS con primaria compagnia assicuratrice.

Qualora il Richiedente superi il 69° anno di età alla fine del finanziamento, quest'ultimo accetta che l'Assicurato della polizza "Persona" sia il Coobbligato, qualora in possesso dei requisiti.

La durata della copertura è pari a quella del periodo di finanziamento, escluso l'eventuale periodo del rifinanziamento, salvo deroga scritta a PAG. 1.

I premi d'assicurazione saranno anticipati dalla TFS alla compagnia assicuratrice prescelta e rimborsati dal Richiedente alla TFS unitamente ai ratei di rimborso del finanziamento. In caso di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento, il Richiedente avrà diritto ad un rimborso proporzionale al periodo non goduto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010, dedotte le imposte e le spese amministrative necessarie per l'attivazione della copertura. Su istanza del Richiedente, la copertura

assicurativa viene fornita sino alla scadenza originaria a favore del nuovo beneficiario designato.

Per quanto non specificamente riportato nelle presenti condizioni generali di finanziamento, si fa espresso rinvio alle condizioni generali di assicurazione allegate.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga dell'opzione di recesso di cui al punto 5 dell'estratto delle condizioni regolanti la polizza "Persona", il presente contratto si intenderà automaticamente risolto ed il Richiedente sarà tenuto all'immediato rimborso dell'ammontare del finanziamento.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga dell'opzione di recesso, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto ed il Richiedente sarà tenuto all'immediato rimborso dell'ammontare del finanziamento.

III) Opzione Polizza "RCA" e "Infortuni":

È facoltà del Richiedente, da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione della Richiesta mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nella PAG. 1 ove previsto nel piano di finanziamento, stipulare una polizza assicurativa a titolo oneroso relativa alla responsabilità civile obbligatoria verso terzi, e agli infortuni del conducente con una compagnia di assicurazione previamente individuata e reperita da TFS.

Il Richiedente dichiara espressamente di aver preso visione delle condizioni generali di assicurazione (e del preventivo redatto dalla compagnia di assicurazione), di averne ricevuto copia e di accettarle integralmente.

I premi d'assicurazione saranno anticipati dalla TFS alla compagnia assicuratrice per conto del Richiedente e rimborsati dal Richiedente medesimo alla TFS unitamente ai ratei di rimborso del finanziamento.

Il contratto di assicurazione è stipulato direttamente tra il Richiedente e la compagnia di assicurazione ed è totalmente autonomo, anche sotto il profilo causale, dal Contratto.

In caso di risoluzione anticipata della polizza, per qualsivoglia motivo, il Richiedente, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, potrà chiedere alla compagnia assicuratrice e/o alla TFS il rimborso dei ratei del premio per il periodo non goduto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010, dedotte le imposte e le spese amministrative necessarie per l'attivazione della copertura. Su istanza del Richiedente, la copertura assicurativa viene fornita sino alla scadenza originaria a favore del nuovo beneficiario designato.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento per distruzione del veicolo sino a 30 (trenta) giorni prima dell'attivazione della polizza richiesta, il Richiedente avrà diritto al rimborso del premio pagato in linea capitale. Saranno comunque a carico del Richiedente le spese di istruttoria riportate a PAG. 1.

Il Cliente potrà rinunciare alla opzione RCA unicamente prima dell'attivazione della polizza richiesta, tramite richiesta scritta a mezzo raccomandata a/r da far pervenire a TFS e alla Compagnia di assicurazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'attivazione della polizza medesima; in tal caso il presente contratto si intenderà automaticamente risolto e il Richiedente sarà tenuto all'immediato rimborso dell'ammontare del finanziamento; il Richiedente avrà comunque diritto al rimborso del premio pagato per la copertura RCA in linea capitale.

Resta inteso che rimane sul Richiedente, in via esclusiva l'onere di inviare la formale e tempestiva lettera di disdetta nei termini di legge alla compagnia di assicurazione che, antecedentemente alla stipula del finanziamento, copra la responsabilità civile verso terzi prevista dalla legge. La TFS non è responsabile dei danni derivanti dal mancato o non tempestivo invio della disdetta.

Ai sensi dell'art. 193 C.d.S. il Cliente è responsabile in caso di circolazione senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

8.1 La TFS avrà il diritto di considerare risolto il contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di costituzione in mora o pronuncia giudiziale, nei seguenti casi:

- a) alienazione dell'Autoveicolo senza il preventivo consenso scritto della TFS;
- b) uso dell'Autoveicolo in modo difforme da quello indicato nella richiesta di finanziamento, e nei documenti di circolazione e nel codice della strada;
- c) inadempimento di altri contratti in corso con la TFS, nei quali il Richiedente figura come obbligato principale, alternativo o solidale;
- d) inesattezze o non veridicità delle informazioni fornite dal Richiedente alla TFS per ottenere il finanziamento;
- e) mancato pagamento alla singola scadenza pattuita anche di una sola rata di rimborso - rimanendo inteso che nei casi previsti dall'art. 21, 4° comma della Legge 19 febbraio 1992 n. 142 e dall'art. 125 del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), la risoluzione si verificherà solo qualora l'importo dovuto sia superiore all'ottava parte del prezzo.

8.2 La risoluzione avverrà di diritto, a seguito di comunicazione della TFS al Richiedente di volersi avvalere della clausola risolutiva. Il Richiedente, ricevuta la predetta comunicazione di risoluzione, sarà tenuto al pagamento in un'unica soluzione ed entro quindici giorni delle seguenti somme:

- a) le rate scadute ed insolute;
- b) gli interessi di mora, nella misura pari al tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti della soglia usuraria, applicato pro rata su ogni importo e/o onere contrattuale (es. quote assicurative) dovuto per ciascun mese di ritardo e maturati sulle rate scadute ed insolute fino al saldo effettivo e quanto altro previsto dal precedente art. 4, incluso quanto dovuto in virtù del precedente art. 4.6;
- c) le rate in scadenza al netto degli interessi maturandi, al momento della decadenza dal termine, e un importo pari all'1% (uno per cento) delle dette rate residue;
- d) gli interessi di mora, nella misura pari al tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti della soglia usuraria, applicato pro rata su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo e maturati sul netto residuo capitale di cui alla precedente lettera c) dalla data della decadenza del termine del saldo effettivo;
- e) le spese, gli onorari ed i costi legali sostenuti.

E' fatto salvo il diritto della TFS al risarcimento del danno.

8.3 Costituiscono condizioni risolutive non concorrenti del presente contratto ex artt. 1353 c.c. e ss.:

- a) la risoluzione o l'inefficacia per qualsiasi causa del contratto di assicurazione relativo all'Autoveicolo e, in ogni caso, il mancato pagamento totale o parziale dei premi assicurativi;
- b) l'insolvenza del Richiedente, dei coobbligati o dei garanti, ritenendosi tale l'elevazione anche di un solo protesto, la diminuzione della consistenza patrimoniale, l'assoggettamento anche ad un singolo atto esecutivo o a procedura concorsuale;
- c) la distruzione dell'Autoveicolo, il suo deterioramento, la sua sottoposizione a pignoramento, sequestro, fermo o confisca o ad altre azioni esecutive, cautelari e conservative, ovvero sia oggetto di furto, incendio o occultamento o subisca alienazioni o modifiche estetiche e/o meccaniche.

8.4 La risoluzione per avveramento della condizione sarà efficace dalla ricezione da parte del Richiedente della relativa comunicazione della TFS e il Richiedente sarà obbligato all'immediato pagamento, in un'unica soluzione, degli importi indicati al paragrafo 8.2 che precede, salvo il diritto della TFS al risarcimento del danno.

8.5 Eventuali pagamenti parziali verranno imputati in primo luogo alle spese amministrative, forfettarie e di recupero, anche legali, e successivamente agli interessi relativi alle rate scadute ed insolute alla data della comunicazione di risoluzione, agli interessi di mora e infine al capitale residuo.

8.6 Qualora il Richiedente abbia in corso con la TFS più operazioni di finanziamento, gli effetti della comunicazione di risoluzione riguardante uno dei rapporti si potranno estendere ad ogni altro rapporto a discrezione di TFS.

ART. 9 - ESTINZIONE ANTICIPATA

9.1 Il Richiedente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto a TFS mediante comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 30 giorni consecutivi.

In tal caso il Richiedente dovrà corrispondere alla TFS:

- a) il capitale residuo;
- b) gli interessi ed ogni altro onere maturati (es. manutenzione, quota parte di premio assicurativo anticipata da TFS, etc.).

TFS ha diritto a un indennizzo pari all'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

9.2 Tale procedura sarà applicata anche in caso di estinzione anticipata causata da forza maggiore (distruzione, furto, incendio, o perdita totale dell'Autoveicolo). In caso di estinzione anticipata del finanziamento, le spese di istruttoria non saranno restituite.

ART. 10 - LIBERAZIONE DELLE GARANZIE

10.1 La TFS non è tenuta a consentire la cancellazione del privilegio eventualmente iscritto sull'Autoveicolo, se non quando il Richiedente abbia integralmente estinto

ogni debito nei suoi confronti, per capitale, interessi, accessori e spese legali e giudiziali eventualmente occorse per la conservazione o il recupero dell'Autoveicolo.
10.2 Le spese di legge relative alla cancellazione del privilegio restano comunque ad esclusivo carico del Richiedente e dovranno essere da questo anticipate alla TFS.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

11.1 La TFS potrà cedere parzialmente o totalmente i crediti, i diritti e le garanzie derivanti dal contratto dandone comunicazione al Richiedente ai sensi di legge.

11.2 Il Richiedente non potrà cedere il contratto né alcuna delle obbligazioni e/o diritti da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto della TFS.

ART. 12 - DOMICILIO

12.1 Il domicilio della TFS è presso la sua sede secondaria all'indirizzo indicato nella PAG. 1. Salvo per quanto diversamente concordato, tutti gli avvisi, comunicazioni, notificazioni e pagamenti dovranno essere effettuati a tale domicilio o all'eventuale nuovo indirizzo della suddetta sede.

ART. 13 – FORO CONVENZIONALE

13.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana; le parti espressamente convengono che – salvo il caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi degli artt. 33 ss. del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") – qualora la TFS sia convenuta in giudizio, competente a giudicare su qualsiasi controversia concernente il presente atto sarà il Foro di Roma; qualora invece la TFS si faccia attrice in giudizio, potrà a sua discrezione adire il Foro di Roma, oppure il Foro del domicilio del convenuto.

13.2 Il Richiedente può contestare alla TFS comportamenti od omissioni presentando un reclamo, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, a: Toyota Financial Services (UK) PLC – Ufficio Reclami – Via Umberto Saba, 11 – 00144 Roma; Mail: ufficioreclami@it.toyota-fs.com. La TFS è tenuta a rispondere entro 30 giorni.

13.3 Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il Richiedente può esperire un tentativo di conciliazione rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il tentativo di conciliazione avanti all'ABF è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.

ART. 14 – CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE: Manutenzione

14.1 Il Richiedente potrà ottenere il finanziamento del "programma di manutenzione" del veicolo, con onere finanziario incluso nei ratei di rimborso del finanziamento e con facoltà da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione della presente richiesta mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nella PAG. 1. In caso di esercizio della suddetta facoltà, il Richiedente conferisce mandato alla TFS, di liquidare la relativa spesa al Venditore. Il Richiedente, in caso di esercizio della facoltà prevista nel presente articolo e di accettazione della richiesta di finanziamento da parte della TFS, avrà diritto alle prestazioni di assistenza come previste dal "programma di manutenzione".

14.2 La TFS è esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine al "programma di manutenzione" formalizzandosi il predetto rapporto tra il Richiedente e il Venditore

con la consegna del libretto di manutenzione ove sono contemplate le relative norme. Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla TFS non potrà pertanto essere sospeso a causa di pretese del Richiedente relative alla mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni d'assistenza.

14.3 In caso di risoluzione del contratto di finanziamento, per qualsivoglia motivo, il Richiedente sarà tenuto a rimborsare alla TFS il residuo importo, non ancora restituito, relativo al "programma di manutenzione" dell'autoveicolo anticipato da quest'ultima al Venditore.

ART. 15 – CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE: Rata Finale

15.1 In presenza di variazioni del tasso di sconto BCE in misura superiore a due punti percentuali rispetto al medesimo tasso vigente alla data di stipula del contratto, e limitatamente alla fattispecie di rifinanziamento della rata finale ai sensi del successivo art. 15.2, le presenti condizioni contrattuali (in particolare, i tassi) potranno essere adattate in misura proporzionale alle variazioni subite dal citato tasso BCE; la comunicazione di variazione delle condizioni di rifinanziamento della rata finale sarà inviata dalla TFS con un preavviso scritto almeno 90 giorni prima della scadenza della Rata Finale medesima; in tal caso il Richiedente, fermo l'obbligo di provvedere ai rimborsi mensili, potrà non accettare le variazioni delle condizioni di rifinanziamento della rata finale con comunicazione scritta da far pervenire alla TFS entro sessanta giorni dalla data di spedizione del preavviso. In tal caso il Richiedente dovrà provvedere al pagamento della rata finale nei tempi inizialmente pattuiti. In mancanza di quanto sopra, le nuove condizioni s'intenderanno accettate dalle parti e decorreranno dalla scadenza del termine di preavviso.

15.2 Se opzionato il piano finanziario con Rata Finale, qualora il Richiedente, entro trenta giorni prima della scadenza della stessa, non comunichi per iscritto alla TFS mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile presso i locali del venditore e sul sito internet di TFS, la propria volontà di effettuare il pagamento della Rata Finale nei termini previsti, la Rata Finale sarà automaticamente rifinanziata nei termini ed alle condizioni specificati a PAG. 1 della presente richiesta, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 4.8 e dall'art. 15.1.

15.3 L'ipotesi di cui al comma precedente non troverà applicazione qualora non sia stato esplicitato il piano finanziario della fase del rifinanziamento nella PAG. 1 della presente richiesta.

15.4 Se opzionato il piano finanziario con Rata Finale, il Richiedente, entro sessanta giorni prima della scadenza della stessa, potrà chiedere, mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo presso il Venditore, la dilazione del termine di pagamento, che TFS potrà concedere o meno, a propria discrezione.

ART. 16 – CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE: Micro-Rata

16.1 Se opzionato il piano finanziario con Microrata, il Richiedente potrà usufruire di una forma di rimborso con rata diversificata la cui struttura è specificata a PAG. 1 della presente richiesta.

Legenda:

CAPITALE RESIDUO – Ammontare del prestito (in linea capitale, non comprensivo degli interessi) che il Cliente deve ancora versare alla TFS.

CONCESSIONARIO – Soggetto giuridico che ha stipulato una Convenzione con TFS.

CONVENZIONE – Accordo stipulato tra un Concessionario autorizzato e TFS, in base al quale il Concessionario medesimo ottiene la possibilità di proporre ai propri clienti prodotti di finanziamento forniti dalla TFS, finalizzati all'acquisto di beni/servizi dallo stesso commercializzati/prestati impegnandosi ad istruire la pratica e ad inviarla alla TFS stessa; per contro, la TFS si riserva di valutare la richiesta e di procedere all'erogazione del finanziamento.

DURATA DEL FINANZIAMENTO – Intervallo temporale concordato dalla TFS e dal Cliente entro cui quest'ultimo dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.

EROGAZIONE – Atto attraverso cui la TFS versa a favore del Concessionario autorizzato l'importo concesso in prestito.

ESTINZIONE ANTICIPATA – Facoltà da parte del Cliente di estinguere anticipatamente il debito, rispetto al termine contrattuale concordato, eventualmente dietro pagamento di un onere aggiuntivo.

FORO COMPETENTE: è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale prevista dal codice di procedura civile.

GARANZIA – Valore presentato dal Cliente alla TFS a fronte della concessione di un prestito, su cui la TFS si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (pegno o ipoteca) o personali (firma di un coobbligato, fideiussione).

INTERESSI DI MORA – Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

ISC INDICATORE SINTETICO DI COSTO: è l'indicatore, espresso in termini percentuali e su base annua, calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG).

PRESTITO FINALIZZATO – Finanziamento acceso generalmente presso un rivenditore di beni o servizi per dilazionare il prezzo di acquisto. L'importo è erogato direttamente al negoziante.

RATA – Versamento periodico da corrispondere alla TFS come rimborso del finanziamento accordato, comprensivo sia della quota capitale che della quota interessi maturata.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) E' il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore.

Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.

Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.

Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.

Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse:

a) le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;

b) le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale) – È il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle Società Finanziatrici all'importo lordo del finanziamento. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte. Corrisponde al Prezzo che il Cliente paga alla TFS per la fruizione del prestito nell'intervallo di tempo di un anno.

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO: È il saggio, rilevato dal Ministero del Tesoro, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente a quello della rilevazione per operazioni della stessa natura.

I valori medi di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale e sono consultabili sul cartello affisso presso la sede o presso le concessionarie, sul nostro sito: www.toyota-fs.it ovvero sul sito:

http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/operazioni_credizie_tassi.html



COSA FARE IN CASO DI DIFFICOLTA'?

Se avete perso il lavoro o siete in un momento di difficoltà e non avete la possibilità di pagare una o più rate del finanziamento che avete in corso, la prima cosa da fare è quella di contattare rapidamente la Finanziaria o la Banca con la quale avete sottoscritto il contratto.

INSIEME, POTRETE TROVARE UNA SOLUZIONE AL VOSTRO PROBLEMA

Un' iniziativa promossa da:



INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n 5/2006

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sui suoi principali obblighi di comportamento, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente. La consegna di tale documentazione deve risultare da apposita dichiarazione che il contraente deve sottoscrivere;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) consegnano al contraente su supporto accessibile e durevole copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTO, DAL CONTRATTO

A) Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Financial Assurance Company Limited (FACL), con sede Legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR, Gran Bretagna, per mezzo della Rappresentanza Generale per l'Italia, sede in Via San Gregorio, 34 - 20124 Milano. FACL è soggetta all'autorità di vigilanza dell'FSA (Financial Service Authority, l'autorità di vigilanza sui servizi

finanziari del Regno Unito, sito internet www.fsa.gov.uk), ed è iscritta al Registro dell'FSA al nr. 229586. FACL è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento (G.U. n° 86 del 14/4/97), ed è iscritta all'Albo

delle imprese di assicurazione tenuto da ISVAP, appendice Elenco I, nr. I. 00051.

Financial Insurance Company Limited (FICL), con sede Legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR, Gran Bretagna, per mezzo della Rappresentanza Generale per l'Italia, sede in Via San Gregorio, 34 - 20124 Milano. FICL è soggetta all'autorità di vigilanza dell'FSA (Financial Service Authority, l'autorità di vigilanza sui servizi finanziari del Regno Unito, sito internet www.fsa.gov.uk) ed è iscritta al Registro dell'FSA al nr. 202639). FICL è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento (provvedimento G.U. n° 86 del 14/4/97), ed è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto da ISVAP, appendice Elenco I, nr. I. 00018).

DIRECT LINE INSURANCE S.p.A., capitale sociale € 25.823.000,00, iscritta all'Albo imprese di assicurazioni presso l'ISVAP al numero 01384, partita IVA e codice fiscale n. 1224420153, con sede in Milano, Piazza Monte Titano n. 10.

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana (in seguito denominata la Compagnia o Società), corrente a Roma 00144 in via Umberto Saba 11, è una compagnia assicurativa inglese facente parte del "Gruppo Toyota", vigilata dalla Financial Services Authority ("FSA"), con sede in Londra (Regno Unito) 5th Floor - 11 Old Jewry. Essa è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, ed è iscritta all'elenco delle Imprese Vigilate da altra Autorità della Unione Europea, con numero di matricola D869R.

Telefono: 0654898326

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd. dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance Management Ltd, intermediario assicurativo estero operante in Italia regime di stabilimento ed iscritto nell'elenco ISVAP degli intermediari UE con il n° UE00005221 (di seguito "TIM").

La Toyota Financial Services UK (PLC), Sede secondaria italiana, effettua la proposta contrattuale cui la presente informativa si riferisce per mezzo del Concessionario sotto specificato, il quale opera quale collaboratore iscritto in data _____ nella sezione E del R.U.I. al N. _____

B) Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla circostanza che l'intermediario Toyota Financial Services PLC ha un proprio interesse alla promozione e distribuzione delle Polizze descritte infra, sia perché l'adesione alla polizza viene offerta solamente a coloro i quali hanno sottoscritto con il medesimo intermediario finanziario Toyota Financial Services PLC un contratto di finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo, sia perché Toyota Financial Services PLC percepisce, in qualità di intermediario assicurativo, una provvigione per l'attività di raccolta delle adesioni. Si precisa che, in ogni caso, l'Assicuratore, pur in presenza di potenziale conflitto di interessi dell'intermediario, ha attivato ogni procedura utile ad evitare ogni possibile pregiudizio agli Assicurati e a consentire loro di ottenere loro il miglior risultato possibile.

Nella ipotesi di collocamento di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, matura un compenso riconosciuto dalla impresa in relazione alle polizze offerte pari al 10% del premio assicurativo (valore assoluto medio: Euro 107,77), al netto delle imposte (ulteriori dettagli disponibili nel preventivo).

C) Altre informazioni relative al contratto proposto

Nell'effettuare la propria attività di presentazione dei prodotti assicurativi oggetto della presente informativa precontrattuale, la Toyota Financial Services (UK) PLC si ispira a criteri di imparzialità e massima tutela del contraente e si basa sull'esperienza consolidata nel corso degli anni.

D) Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

I premi eventualmente pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazioni della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'impresa; qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il contraente può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Come utilizziamo i Suoi dati

(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Gentile Cliente,

per concederle il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che la riguardano.

A. Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente tramite la propria rete di Convenzionati nonché presso terzi, come nel caso in cui la TFS acquisisca dati da soggetti esterni a fini di informazioni commerciali.

B. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati con le finalità qui di seguito indicate:

1. finalità connesse alla stipulazione dei contratti con i propri clienti e loro garanti e alla esecuzione degli stessi; in tale ambito sono ricomprese tutte le attività di acquisizione di informazioni precontrattuali anche dirette alla valutazione dei rischi di insolvenza e concernenti l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti ed al recupero dei relativi crediti, nonché, ivi compresa la gestione dei contratti ancillari al contratto di finanziamento e la eventuale stipula di contratti di assicurazione a favore dei propri clienti;
2. finalità di adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull'usura, antiriciclaggio etc.); ivi compreso l'adempimento degli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati nonché agli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa anti-riciclaggio (Decreto Legislativo n. 231/2007).
3. finalità funzionali e strumentalmente connesse all'attività della TFS quali ad es.:
 - a) rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla TFS e/o da società del Gruppo Toyota;
 - b) promozione e vendita di prodotti e servizi della TFS e di società del Gruppo Toyota;
 - c) indagini di mercato;
 - d) promozione da parte di soggetti terzi, di cui meglio al seguente punto E, dei propri prodotti/servizi.

L'interessato ha la facoltà di non concedere il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità di cui al punto B.3 che precede, trattandosi di conferimento facoltativo.

C. Trasferimento all'estero

Per le finalità di cui ai punti B.1, B.2 e B.3, i dati personali dell'interessato potranno essere trasferiti all'estero nell'ambito dell'Unione Europea, all'interno del Gruppo Toyota ed a soggetti terzi di cui meglio al seguente punto E.

D. Modalità di trattamento e di conservazione dei dati

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati avviene presso la TFS e presso terzi mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque con le modalità previste dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B del Codice della Privacy e nel rispetto delle misure

previste dagli articoli 34 e 35 del Codice della Privacy.

E. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

La TFS, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, si avvale anche di terzi. In particolare, la TFS si rivolge a soggetti esterni, menzionati nel sito www.toyota-fs.it, per:

- l'effettuazione di attività necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dai clienti e loro garanti;
- la gestione degli archivi clienti e loro garanti, con accesso agli stessi (anche in remoto) da parte dei Convenzionati italiani, che, con il rilascio del consenso relativo alla presente informativa, sono all'uopo da Lei nominati titolari;
- il controllo delle frodi e del rischio di insolvenza;
- il recupero del crediti o la cessione degli stessi.

Le attività sopra elencate per le quali la TFS si avvale della collaborazione di soggetti esterni sono essenziali per l'operatività della stessa TFS e pertanto il consenso alla comunicazione dei dati ai terzi che le svolgono per conto della TFS è condizione in mancanza della quale nessun contratto potrà essere stipulato.

La TFS potrà comunicare i dati personali degli interessati, oltre che a società del Gruppo Toyota, anche ad altre categorie di soggetti, elencati in una lista disponibile a richiesta, per lo svolgimento delle attività di cui al punto B. che precede.

Agli effetti del Codice della Privacy i soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, essendo estranei all'originario trattamento, utilizzeranno i dati in qualità di "titolari" da Lei tali appositamente nominati con il rilascio del consenso relativo alla presente informativa. Come anticipato, un elenco dettagliato ed aggiornato di questi soggetti è disponibile presso la nostra sede, presso i Convenzionati della TFS ed è consultabile nel sito internet www.toyota-fs.it. Tra detti soggetti esterni a cui comunicheremo i suoi dati ci sono grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti.

Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. In caso invece di pagamenti con ritardo oppure di omessi pagamenti, oppure ancora nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Lei ha diritto di conoscere i suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).

Per ogni richiesta riguardante i suoi dati, invii la sua richiesta a:

TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) PLC
Sede Secondaria di Roma
Via Umberto Saba, 11, Roma,
tel. 06.548981,
fax 06.54898500,
e-mail assistenzaclienti@it.toyota-fs.com

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata e/o garante, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice Deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004, n. 300; sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirle un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori:

- anagrafica dell'interessato;
- cronologia dei rapporti di credito estinti;
- cronologia dei rapporti di credito in essere;
- richieste di credito effettuate;
- andamento dei pagamenti.

Alcune informazioni aggiuntive possono esserle fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito. I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo contengono informazioni di tipo positivo e negativo e sono gestiti da:

CRIF S.p.A., con sede in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Montebello n.2/2, 40121 Bologna; la suddetta banca dati ha come partecipanti banche, società finanziarie, società di leasing e altri soggetti che erogano finanziamenti e utilizza sistemi automatizzati di credit scoring.

CRIF Servizi Informazioni S.p.A. con sede in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Montebello n.2/2, 40121 Bologna; la suddetta banca dati ha come partecipanti banche, società finanziarie, società di leasing e altri soggetti che erogano finanziamenti e utilizza sistemi automatizzati di credit scoring.

Experian Information Services S.p.A. con sede in Roma, Via C. Pesenti n. 121; la suddetta banca dati ha come partecipanti banche, società finanziarie, società di leasing e altri soggetti che erogano finanziamenti e utilizza sistemi automatizzati di credit scoring.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società in persona del Responsabile Privacy, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del Codice Deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

richieste di finanziamento	6 mesi , qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date

F. Responsabile Privacy

Responsabile Privacy per la TFS sono l'Avv. Daniele Bello ed il Dott. Flavio De Cristofaro, entrambi domiciliati per la carica in Roma, Via Umberto Saba, 11, presso la TFS medesima.

G. Diritti dell'interessato

La TFS informa infine, che l'art. 7 del Codice della Privacy riconosce al richiedente specifici diritti. Il richiedente, con salvezza dei limiti di legge e di formazione secondaria, può chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la modalità, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. Inoltre l'interessato può chiedere al titolare di comunicargli se i suoi dati personali siano da esso trattati e di metterli a sua disposizione in forma intelligibile. La richiesta può essere rinnovata, salvo l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non inferiore a 90 giorni.

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

Per Finanziamenti Leasing, Credito al consumo (fino a 30.987,42 euro) e altri servizi regolati dalle disposizioni della Banca d'Italia.

Si consiglia una **lettura attenta** dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto.

DIRITTI

PRIMA DI SCEGLIERE

Avere a disposizione e portare con sé una **copia di questo documento**.

Avere a disposizione e portare con sé il **foglio informativo** di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.

Ottenere **gratuitamente** e portare con sé una **copia completa del contratto e/o il documento di sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese all'intermediario. Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del contratto e di un preventivo.

Conoscere il **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento ed esempi di un **ISC** (Indicatore Sintetico di Costo).

Essere informato su come **recedere senza spese entro 14 giorni dalla conclusione del contratto**.

AL MOMENTO DI FIRMARE

Prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.

Stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge.

Ricevere una **copia del contratto firmato** dall'intermediario e **una copia del documento di sintesi**, da conservare.

Non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.

Scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

SUBITO DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Se il cliente è un consumatore, recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Se riceve copia del contratto e del foglio informativo solo dopo la conclusione, i 14 giorni decorrono dal momento del ricevimento. Il recesso è automatico e senza penali anche per i contratti collegati.

Il cliente che prima del recesso ha usufruito di servizi previsti dal contratto è tenuto a pagare le spese, se li aveva espressamente richiesti e nei limiti di un importo proporzionato ai servizi.

In ogni caso l'intermediario deve restituire al cliente gli importi ricevuti entro 15 giorni.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

Ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.

Ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.

Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.

Nei contratti di finanziamento, **trasferire il contratto** ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.

Nei contratti di credito al consumo con garanzia sul bene acquistato, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di **mancato pagamento di una rata**, purché questa non superi l'ottava parte dell'importo originario complessivo.

ALLA CHIUSURA

Nei contratti di **credito al consumo**, estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, e una somma non superiore all'importo previsto dall'art. 126-sexies T.U.B.

Ottenere la chiusura del contratto nei **tempi** indicati nel foglio informativo.

Ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica a:

Toyota Financial Services (UK) PLC

Ufficio Reclami

Via Umberto Saba, 11

00144 Roma

Mail: ufficioreclami@it.toyota-fs.com

L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a: *Arbitro Bancario Finanziario* (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito

www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

L'accesso al **sito internet** della Società non consente di concludere alcun contratto a distanza.

Nessuno può contattare il Cliente per offrire un servizio finanziario della Società senza il suo consenso. Il Cliente non deve nessuna risposta e nessuna spesa per prestazioni non richieste.

Il presente documento è stato redatto in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari disciplinate dal D. Lgs. n. 385/1993.